I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2064/86/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare il primo comma dell'articolo 95,

previa consultazione del Comitato consultivo e del Parlamento europeo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità :

I

considerando che le trasformazioni strutturali del mercato internazionale e del mercato comune dell'energia obbligano già dall'inizio degli anni 1960 l'industria carboniera ad effettuare uno sforzo straordinario di razionalizzazione e di ristrutturazione ; che alla concorrenza del petrolio e del gas naturale si è aggiunta la crescente pressione del carbone importato da paesi terzi ; che numerose imprese dell'industria carboniera si trovano pertanto confrontate a difficoltà finanziarie e richiedono degli aiuti dagli Stati membri ;

considerando che, dal 1964, la Alta Autorità/Commissione ha più volte varato dei regimi (1) per conciliare gli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera con gli obiettivi del trattato CECA ; che questi regimi successivi di aiuti sono stati adeguati all'evoluzione economica generale, in particolare quella del mercato energetico e del mercato carboniero della Comunità ;

considerando che le decisioni di cui sopra rispondevano tutte all'obiettivo di definire degli obiettivi e dei criteri volti a garantire che gli aiuti degli Stati membri corrispondessero all'interesse della Comunità, si limitassero, per portata e durata, allo stretto necessario e infine non perturbassero il funzionamento del mercato comune ; che gli Stati membri inoltre si sono impegnati a subordinare la concessione degli aiuti all'autorizzazione preventiva dell'Alta Autorità/Commissione ;

(1) Decisione n. 3/65/CECA (GU n. 31 del 25. 2. 1965) ; decisione n. 27/67/CECA (GU n. 261 del 28. 10. 1967) ; decisione n. 3/71/CECA (GU n. L 3 del 5. 1. 1971) ; decisione n. 528/76/CECA (GU n. L 63 dell'11. 3. 1976).

II

considerando che, dopo la decisione n. 528/76/CECA, la situazione economica e le condizioni particolari del mercato energetico e carboniero della Comunità sono fortemente mutate ;

considerando che sotto l'effetto del forte aumento di prezzi petroliferi, il livello dei prezzi dell'energia è aumentato in generale ; che tale situazione ha provocato dei processi di adeguamento dell'offerta energetica che ha significato per tutte le fonti di energia l'installazione su scala mondiale di nuove capacità di produzione ; che dal lato della domanda o del consumo di energia è stato effettuato uno sforzo notevole per risparmiare l'energia ; che gli effetti di sostituzione si sono fatti particolarmente sentire nel settore delle centrali elettriche dove il combustibile è stato parzialmente sostituito dal carbone ;

considerando che la modifica del comportamento dei consumatori di energia ha portato ad una flessione delle tendenze del mercato carboniero della Comunità ; che de facto, la tendenza permanente al calo del consumo di carbone che aveva caratterizzato la Comunità negli anni antecedenti la prima crisi petrolifera si è da allora stabilizzata, a parte alcune fluttuazioni congiunturali, su circa 300 milioni di t (EUR 10) ;

considerando che l'industria carboniera della Comunità non ha però praticamente potuto sfruttare questa evoluzione e che al contrario la produzione comunitaria è scesa da 257 milioni di t nel 1975 a 201 milioni di t nel 1985 (su questo andamento ha inciso in modo particolare lo sciopero dei minatori britannici) ; che le importazioni di carbone provenienti da paesi terzi sono invece raddoppiate passando da 41 milioni di t a 86 milioni di t ; che malgrado la posizione concorrenziale dell'industria carboniera della Comunità sia nettamente migliorata rispetto agli idrocarburi, a seguito del forte aumento dei prezzi petroliferi, la Comunità nel settore delle importazioni di carbone provenienti da paesi terzi si è trovata di fronte a

nuovi concorrenti potenziali con i quali essa non può completamente competere ; che a causa del contesto geologico più favorevole dell'estrazione carboniera negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, nel Sud Africa, ecc., questi produttori, nonostante le forti distanze di trasporto, usufruiscono di vantaggi concorrenziali che l'industria carboniera della Comunità non può neutralizzare senza continuare la ristrutturazione ;

considerando che le possibilità di razionalizzazione dell'industria carboniera della Comunità sono limitate date le sfavorevoli condizioni geologiche ; che dopo forti investimenti e la chiusura di circa 120 sedi estrattive nel decennio scorso si registra soltanto un utile annuo di produttività dell'1,5 % (media comunitaria) ; che anche gli aumenti successivi del corso del dollaro US — la divisa base per la fissazione dei prezzi internazionali del carbone — verificatisi sino al 1984 non hanno migliorato la situazione concorrenziale del carbone comunitario rispetto a quello di importazione ; che inoltre il corso del dollaro dopo il 1985 ha nuovamente subito una forte flessione ; che si deve quindi ammettere che la situazione finanziaria delle imprese dell'industria carboniera della Comunità ha registrato un continuo peggioramento durante il decennio scorso ; che le perdite subite dalle imprese e gli aiuti necessari sono fortemente aumentati ; che gli aiuti di cui hanno beneficiato le imprese hanno raggiunto nel 1984, 4,0 miliardi di ECU e rappresenterebbero nel 1985 un importo di 3,0 miliardi di ECU ;

considerando che la caduta dei prezzi petroliferi registrata dopo la fine del 1985, il calo dei prezzi del carbone sul mercato mondiale e il ribasso del dollaro rendono improbabile che l'industria carboniera della Comunità ridivenga completamente concorrenziale nei prossimi anni ;

considerando che, data questa situazione sui mercati dell'energia e del carbone, è necessario adeguarsi alla domanda prevedibile e al ripristino della capacità concorrenziale di questo ramo mediante la ristrutturazione, l'ammodernamento e la razionalizzazione in condizioni regolari e socialmente accettabili ; che la realizzazione di questo obiettivo richiede fondi superiori a quelli di cui possono disporre le imprese stesse ; che la CECA a sua volta non dispone a sufficienza delle risorse indispensabili per colmare questa lacuna ; che d'altra parte non si deve interrompere la ristrutturazione per non mettere a periglio la realizzazione degli obiettivi di base di cui all'articolo 2, secondo comma, del trattato CECA e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere c), d), e g) ; che inoltre potrebbero verificarsi delle perturbazioni nei bacini minerari della Comunità oggetto della ristrutturazione ;

considerando che la Comunità si trova pertanto nuovamente confrontata ad una situazione non prevista dal trattato e che non può esimersi dall'obbligo di intervenire ; che, in queste circostanze è necessario fare ricorso all'articolo 95, primo comma, del trattato per dare alla Comunità la possibilità di continuare la realizzazione degli obiettivi di cui nei primi articoli del trattato ; che questa preoccupazione giustifica l'introduzione di un nuovo sistema comunitario di aiuti a favore dell'industria carboniera ;

III

considerando che si deve applicare l'articolo 95, primo comma del trattato nell'ambito della politica energetica della Comunità ; che, dietro proposta della Commissione, il Consiglio sta fissando nuovi obiettivi in materia di politica energetica della Comunità fino al 1995, prevedendo per l'industria produttrice di combustibili solidi (carbone compreso) della Comunità l'obiettivo di continuare il processo di ristrutturazione nella prospettiva di una maggiore competitività ; che, in tale contesto, è ritenuto auspicabile mantenere e addirittura, se possibile, aumentare la quota del mercato aperta ai combustibili solidi ; che la creazione di condizioni di approvvigionamento più sicure grazie tra l'altro allo sviluppo di fonti proprie di energia nei paesi membri della Comunità a condizioni economiche soddisfacenti è un elemento essenziale della politica energetica comunitaria ; che la produzione di carbone comunitario presenta anche il vantaggio di una sicurezza di approvvigionamento relativamente importante e offre una certa protezione nei confronti di fluttuazioni estreme dei prezzi sul mercato mondiale ; che la realizzazione di questi vantaggi a favore dei consumatori di carbone e del personale di questo ramo industriale è conciliabile a termine soltanto con la creazione di un'industria carboniera più competitiva, come già indicato in precedenza dalla Commissione [1] ;

considerando d'altra parte che nella politica della Comunità in questo settore si deve cercare di attutire le ripercussioni occupazionali del processo di ristrutturazione, adoperando a tal fine i mezzi previsti dal trattato CECA ;

considerando che, secondo gli indirizzi indicati nei comma precedenti per la politica carboniera, spetta alla Commissione esaminare, prima della loro applicazione, se gli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera siano di natura tale da favorire la realizzazione dei seguenti obiettivi :

— miglioramento della competitività dell'industria carboniera, ai fini di una migliore sicurezza dell'approvvigionamento ;

— creazione di nuove capacità, sempreché queste siano economicamente valide ;

— soluzione dei problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera ;

considerando che nella realizzazione di questi obiettivi, le misure da adottare devono mantenersi nello stretto necessario e discostarsi dalle norme del trattato soltanto nella misura in cui ciò sia indispensabile per risolvere i problemi registrati nella Comunità, evitando in particolare aiuti diretti agli utilizzatori industriali di carbone ;

[1] Doc. COM(85) 245 def.

IV

considerando che il potere di autorizzazione della Commissione deve esercitarsi sulla base di una conoscenza precisa e concreta dei provvedimenti previsti dai governi e del relativo contesto economico e sociale e che, di conseguenza, si devono obbligare gli Stati membri a comunicare regolarmente alla Commissione tutti i dati concernenti gli interventi che essi intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera e che sono in rapporto con la produzione, la vendita ed il commercio esterno di carbone nonché precisare i motivi e la portata degli interventi previsti; che spetta agli Stati membri presentare in tempo utile alla Commissione, per il periodo 1987-1993, una dichiarazione di intenzioni e di obiettivi dell'industria carboniera sottolineando il tipo di orientamento politico a medio termine che sarà adottato in tale settore;

considerando che spetta alla Commissione, nella valutazione degli aiuti, tenere anche conto di tutti gli altri interventi finanziari a favore dell'industria carboniera;

V

considerando che si devono definire i tipi di aiuto suscettibili di usufruire di un'autorizzazione preventiva della Commissione e confrontarli ai criteri che reggono gli obiettivi perseguiti dalla presente decisione:

a) la precarietà della loro posizione concorrenziale e le perdite subite dalle imprese dell'industria carboniera della Comunità renderebbero del tutto inevitabile una chiusura a breve termine di un elevato numero di sedi estrattive qualora tali perdite non venissero compensate, con conseguenti difficoltà, a parte i problemi di approvvigionamento, a livello regionale ed occupazionale, e che quindi è autorizzata la concessione di aiuti volti a coprire le perdite di esercizio e a compensare il più possibile lo scarto tra il costo medio prevedibile della produzione e la media delle entrate realizzabili nell'esercizio successivo; lo squilibrio finanziario di una impresa può richiedere la copertura delle perdite effettive di tale impresa durante i due anni precedenti qualora sia provato che la non copertura di tali perdite avrebbe delle ripercussioni in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla presente decisione;

b) per assicurare le vendite di carbone e di coke comunitario all'industria siderurgica possono essere concessi aiuti speciali a patto che l'importo di tali aiuti non superi quanto è necessario per assicurare la competitività di tali carboni; dato che tutte le regioni comunitarie non sono caratterizzate da una concorrenza effettiva del carbone e del coke provenienti dai paesi terzi, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato e che di conseguenza, i produttori di carbone non hanno la facoltà di allineare i loro prezzi per la fornitura di carbone e di coke all'industria siderurgica, gli obiettivi perseguiti da questa disposizione potrebbero essere raggiunti soltanto se, malgrado l'assenza di una concorrenza effettiva sul luogo di consumo, le imprese possono concedere degli sconti sui loro prezzi di listino (allineamento fittizio); la possibilità di procedere ad un allineamento fittizio dei prezzi è legata all'esecuzione di contratti di consegna a lungo termine;

c) il miglioramento della competitività dell'industria carboniera sarà possibile soltanto mediante la razionalizzazione degli impianti esistenti e la creazione di nuove capacità, sempreché queste siano economicamente valide; occorre pertanto procedere a investimenti che potrebbero essere facilitati dalla concessione di aiuti, peraltro non superiori al 10 % del costo dell'investimento;

d) il mantenimento della produttività dell'industria carboniera richiede delle spese per mantenere un personale qualificato in sotterraneo; possono essere concessi degli aiuti per finanziare tali spese nella misura in cui essi siano concessi nell'ambito di interventi esistenti;

e) gli aiuti pubblici per le prestazioni sociali al fine di compensare gli oneri anormali che gravano sull'industria carboniera a causa del declino della produzione possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora abbiano l'effetto di ricondurre il rapporto tra gli oneri per minatore occupato e gli oneri a carico di chi effettua la prestazione a livello del rapporto corrispondente negli altri rami dell'industria;

f) dato il declino della produzione carboniera degli ultimi dieci anni, le imprese devono affrontare oneri eccezionali e irregolarmente elevati; gli aiuti pubblici volti a finanziare parzialmente o completamente tali oneri possono essere considerati compatibili con il mercato comune a patto che sia garantito un controllo da parte della Commissione e siano definite le categorie interessate a questi oneri residui;

VI

considerando che la buona esecuzione di questa decisione deve essere assicurata da disposizioni che permettano alla Commissione di esercitare il suo potere di autorizzazione, abbinando a quest'ultima ogni condizione opportuna, di procedere successivamente ai controlli necessari e di revocare l'autorizzazione non appena essa non sia più giustificata; che la Commissione deve anche potersi opporre a che delle imprese beneficiarie di aiuti pratichino prezzi artificialmente bassi; che si deve inoltre prevedere la possibilità di sospendere la presente decisione in caso di perturbazioni gravi dell'approvvigionamento e del mercato

o in caso di mutamento radicale delle condizioni economiche che hanno portato all'adozione della medesima; che la Commissione informerà ogni anno il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato consultivo sull'applicazione di questa decisione;

considerando che, data l'attuale evoluzione della situazione sul mercato carboniero ed energetico della Comunità, è opportuno limitare a sette anni e mezzo la durata di applicazione di questa decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

AMBITO E OBIETTIVI GENERALI

Articolo 1

1. Tutti gli aiuti all'industria carboniera, specifici o generali, finanziati dagli Stati membri o dalle risorse degli Stati membri sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il buon funzionamento del mercato comune soltanto se conformi agli obiettivi e ai criteri degli articoli da 2 a 8. Tali aiuti possono entrare in vigore soltanto in conformità delle procedure fissate nella presente decisione.

2. Il concetto di aiuto comprende aiuti concessi dalle autorità centrali, regionali o locali e ogni altra agevolazione prevista negli interventi di finanziamento decisi dagli Stati membri a favore delle imprese carboniere da essi controllate direttamente o indirettamente e che non contano come fornitura di capitale di rischio conformemente alla prassi standard delle società in un'economia di mercato.

Articolo 2

1. Gli aiuti concessi all'industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune se contribuiscono alla realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:

— miglioramento della competitività dell'industria carboniera, che contribuisca ad assicurare una maggiore sicurezza delle forniture;

— creazione di nuove capacità purché siano economicamente redditizie;

— soluzione di problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera.

2. Tutte le misure che tendano alla concessione degli aiuti di cui agli articoli da 3 a 8 sono, fermi restando i criteri che sono loro specifici, definiti in questi stessi articoli, anche esaminate rispetto al loro adeguamento nei confronti degli obiettivi di cui al paragrafo 1, del presente articolo.

SEZIONE II

AIUTI DEGLI STATI MEMBRI

Aiuti alle perdite

Articolo 3

1. Gli aiuti volti a coprire le perdite di esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune se non superano, per ciascuna tonnellata di carbone prodotto e per ogni singola regione o impresa carboniera, la differenza tra il costo medio prevedibile e il ricavo medio prevedibile per tonnellata realizzabile nell'anno di bilancio successivo (esercizio carboniero).

Gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, presentano alla Commissione tutte le informazioni utili per il calcolo dei costi e dei ricavi per tonnellata.

2. Esaminando questi aiuti, la Commissione include nel calcolo dei costi di produzione per tonnellata l'ammortamento normale, nonché gli oneri di interesse effettivi sul capitale prestato. Se la Commissione costata che la differenza tra i costi medi della produzione carboniera e i ricavi medi realizzabili è dovuta ad un'evoluzione della situazione delle imprese carboniere non in rapporto con le condizioni economiche soddisfacenti, può fissare un massimale per gli aiuti destinati a coprire le perdite.

3. Gli sgravi dei costi risultanti dalla concessione di aiuti in base agli articoli da 4 a 8 devono essere presi in considerazione nel calcolo del prezzo di costo o delle perdite di esercizio delle imprese minerarie.

4. Eccezionalmente, se l'equilibrio finanziario di un'impresa è gravemente minacciato da perdite residue non coperte, l'aiuto superiore a quello permesso al paragrafo 1 può essere considerato compatibile con il mercato comune a patto che copra unicamente la differenza ancora scoperta fra il costo e il ricavo della produzione carboniera nel corso degli ultimi due anni di bilancio al massimo. In tal caso gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, devono:

— presentare alla Commissione le prove relative ai punti di cui ai paragrafi 2 e 3 per il periodo durante il quale sono state registrate le perdite,

— fornire alla Commissione le informazioni relative alla riduzione di tali perdite grazie ad aiuti del tipo di quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 2.

Aiuti alle vendite

Articolo 4

Gli aiuti concessi per la fornitura di carboni e di coke all'industria siderurgica della Comunità possono essere considerati compatibili con il mercato comune a patto che non superino le riduzioni di cui all'articolo 12.

Aiuti agli investimenti

Articolo 5

1. Gli aiuti agli investimenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a patto che :

— non coprano più del 50 % dei costi di investimento ;

— tali investimenti siano stati comunicati alla Commissione conformemente alla decisione n. 22/66 dell'Alta Autorità [1], modificata con decisione n. 2237/73/CECA [2] o con ogni altra decisione successiva ;

— e la Commissione abbia espresso parere favorevole su detti progetti di investimento.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 possono essere concessi per programmi di investimento o per singoli progetti di investimento.

3. Per i programmi di investimento gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 9, devono informare la Commissione almeno una volta all'anno, per ogni singolo progetto del programma di cui è stata decisa l'esecuzione, circa l'importo delle somme da investire previste, nonché quello del relativo aiuto.

4. Se gli aiuti proposti riguardano investimenti che hanno già usufruito delle misure adottate nel quadro degli articoli 54 e 55 del trattato CECA, l'importo delle agevolazioni concesse deve essere specificato per ogni singolo progetto.

Aiuti per i minatori in sotterraneo

Articolo 6

1. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esistenti per mantenere i minatori che lavorano in miniere a grande profondità possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 debbono presentare caratteristiche specifiche in modo che essi possano essere calcolati separatamente in relazione agli aiuti concessi sulla base delle disposizioni degli articoli da 3 a 5.

Finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera

Articolo 7

1. Gli aiuti statali per il finanziamento di regimi specifici delle prestazioni sociali all'industria carboniera possono essere considerati compatibili con il mercato comune se, per le imprese della industria carboniera, il rapporto fra gli oneri per minatore occupato e le prestazioni per avente diritto scende a livello dei corrispondenti rapporti nelle altre industrie.

2. I governi degli Stati membri devono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comunicare alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli dettagliati relativi ai rapporti fra oneri e prestazioni di cui al paragrafo 1.

Oneri residui

Articolo 8

1. Gli aiuti statali a favore delle imprese carboniere per la copertura degli oneri derivanti dalla ristrutturazione della industria carboniera e non aventi alcun rapporto con la produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune, qualora non siano superiori a tali oneri. Gli aiuti possono servire a coprire :

— le spese a carico delle imprese che hanno già proceduto o che intendono procedere a ristrutturazioni ;

— le spese a carico di più imprese.

2. Le categorie di oneri derivanti da ristrutturazione dell'industria carboniera sono definite nell'allegato 1 della presente decisione.

3. L'aiuto può essere concesso sotto forma di aiuto forfettario purché non superi l'onere residuo effettivo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di fatto necessari e i calcoli particolareggiati relativi al rapporto fra gli oneri residui effettivi globali delle imprese e le misure previste.

SEZIONE III

PROCEDURE DI NOTIFICA, DI ESAME E DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 9

1. Tutti gli Stati membri che intendono concedere aiuti a imprese carboniere nel 1986, comunicano alla Commissione entro l'ottobre 1986 :

i) una dichiarazione di intenti e di obiettivi dell'industria per il periodo 1987-1993 ;

ii) le informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Se in qualsiasi anno di bilancio successivo uno Stato membro richiede l'autorizzazione di adottare misure in conformità dell'articolo 10, esso deve comunicare alla Commissione, tre mesi prima dell'entrata in vigore di tali misure e in maniera separata per ogni bacino o impresa carboniera, le informazioni su tutti gli interventi finanziari che lo Stato in questione intende effettuare nell'anno

[1] GU n. 219 del 29. 11. 1966, pag. 3728/66.
[2] GU n. L 229 del 17. 8. 1973, pag. 28.

successivo al fine di aiutare direttamente o indirettamente l'industria carboniera. Le informazioni particolareggiate da fornirsi in merito, che serviranno alla Commissione per esaminare la situazione, sono definite nell'allegato 2 della presente decisione.

3. Qualora uno Stato membro intenda adottare nel corso dell'anno di bilancio altre misure finanziarie a quelle già comunicate ovvero modificare le misure già adottare, dovrà comunicarlo alla Commissone affinché questa possa esprimere il proprio parere secondo le procedure definite all'articolo 10.

4. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, non oltre il 30 giugno di ogni anno, gli importi degli aiuti corrisposti nell'anno di bilancio precedente.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda gli aiuti diretti alla produzione corrente di cui agli articoli da 3 a 6, gli Stati membri possono effettuare gli interventi previsti soltanto con l'approvazione della Commissione, deliberando in base agli obiettivi enunciati all'articolo 2 e ai criteri definiti agli articoli citati, e alle condizioni stabilite dalla Commissione. La Commissione informa della sua decisione lo Stato membro interessato.

2. Nella misura in cui sono disciplinati dai trattati, su tutti gli aiuti e misure che rientrano ugualmente nella presente decisione la Commissione si pronuncia secondo le procedure e norme dei trattati.

3. Per decidere se gli aiuti previsti siano compatibili con gli obiettivi della presente decisione, la Commissione terrà conto di tutti gli altri aiuti concessi in precedenza indipendentemente dai loro obiettivi.

4. Nell'esame delle misure e dei programmi presentati alla Commissione relativamente alla chiusura di pozzi particolarmente poco produttivi, o della creazione di nuove capacità in considerazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, la Commissione terrà conto della situazione speciale dei singoli bacini o degli Stati membri.

5. Se, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica degli interventi previsti in forza dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono trascorsi tre mesi senza che la Commissione abbia deliberato, gli interventi previsti possono essere effettuati, purché lo Stato membro abbia preliminarmente informato la Commissione della sua intenzione.

Il periodo predetto è tuttavia ridotto a due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di misure previste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME SUI PREZZI

Articolo 11

1. La Commissione si accerterà che gli aiuti non comportino discriminazioni, ai sensi delle disposizioni del trattato CECA, tra gli acquirenti o gli utilizzatori comunitari di carbone o di coke.

2. Per garantire che gli aiuti diretti alla produzione corrente da essa autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 3 a 6, la Commissione per quanto riguarda le imprese beneficiarie dell'aiuto, può limitare o modificare il diritto d'allineamento di cui all'articolo 60 del trattato CECA, nonché imporre loro l'osservanza di prezzi minimi. In caso di infrazione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64 del trattato CECA.

3. La Commissione può eseguire i necessari controlli presso le imprese.

4. La Commissione revoca l'autorizzazione o ne modifica i termini se constata che gli aiuti non soddisfano più alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 6 oppure che gli effetti concreti di tali aiuti o della loro utilizzazione sono in contrasto con le condizioni richieste per la loro autorizzazione.

Articolo 12

1. a) Quando nel luogo di utilizzazione non esiste concorrenza effettiva con carboni o coke di paesi terzi, le imprese carboniere sono autorizzate a praticare, se del caso, per le loro forniture di carboni da coke, coke e carboni destinati all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità, forniture effettuate nell'ambito di un contratto a lungo termine, riduzioni rispetto ai loro prezzi di listino o spese di produzione.

b) Le riduzioni consentite ai sensi della lettera a) non devono dar luogo a prezzi alla consegna per i carboni e i coke della Comunità inferiori a quelli che potrebbero applicarsi per i carboni dei paesi terzi e per i coke fabbricati da carboni da coke dei paesi terzi.

2. I prezzi alla consegna di cui al paragrafo 1, lettera b), per i carboni da coke dei paesi terzi vanno calcolati sulla base dei prezzi cif porti della Comunità per operazioni comparabili. A tal fine, la Commissione fissa prezzi cif indicativi.

3. I prezzi alla consegna di cui al paragrafo 1, lettera b) per coke di altiforni vanno calcolati sulla base dei prezzi cif per i carboni da coke dei paesi terzi di cui al secondo paragrafo e in modo da coprire integralmente il costo netto di cokefazione delle cokerie che effettuano le consegne.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13

Nel decidere se gli interventi finanziari proposti dagli Stati membri sono compatibili con il mercato comune, la Commissione terrà debito conto di tutti gli aiuti che possono essere concessi sulla base delle decisioni n. 759/84/CECA (1) e n. 3612/85/CECA della Commissione (2).

Articolo 14

La Commissione informa ogni anno il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato consultivo sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 15

La Commissione prende tutte le misure necessarie all'applicazione della presente decisione, previa consultazione del Consiglio.

Articolo 16

1. La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1986.

Tuttavia gli articoli 4 e 12 sono applicabili dal 1° gennaio 1987.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 1993.

2. La Commissione presenterà al Consiglio entro la fine del 1990 una relazione sulle esperienze fatte e sui problemi incontrati nell'applicazione della presente decisione. Essa può proporre, secondo le condizioni procedurali di cui all'articolo 95, primo comma, del trattato CECA, qualsiasi modifica appropriata.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 24. 3. 1984, pag. 14.
(2) GU n. L 344 del 27. 12. 1985, pag. 33.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 PARAGRAFO 2

I. **Spese a carico delle sole imprese che hanno già proceduto o che intendono procedere a ristrutturazioni :**

cioé esclusivamente :

a) gli oneri per il pagamento delle prestazioni sociali nella misura in cui servano al pensionamento dei dipendenti prima del raggiungimento dell'età legale della pensione ;

b) altre spese straordinarie qualora siano dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in seguito alla ristrutturazione ;

c) pensioni o indennità extra legali concesse ai dipendenti licenziati a causa di ristrutturazioni nonché a coloro che ne avevano diritto prima delle ristrutturazioni ;

d) forniture gratuite di carbone ai dipendenti licenziati in seguito a ristrutturazioni, nonché a coloro che ne avevano diritto prima delle ristrutturazioni ;

e) oneri fiscali residui ;

f) lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo resi necessari dalle ristrutturazioni ;

g) danni causati dai lavori minerari, qualora siano imputabili a zone d'estrazione precedentemente in funzione ;

h) oneri residui per contributi da versare a organismi per l'approvigionamento idrico e per l'eliminazione delle acque di scarico ;

i) altri oneri residui per l'approvvigionamento idrico e per l'eliminazone delle acque di scarico ;

j) altri oneri per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori ;

k) perdite patrimoniali straordinarie causate dalla ristrutturazione dell'industria, nei casi in cui la copertura di tali perdite straordinarie è assolutamente necessaria per garantire la sussistenza dell'impresa.

II. **Spese a carico di più imprese :**

a) aumento dei contributi per la copertura degli oneri sociali extra legali, purché sia dovuto alla diminuzione del numero dei contribuenti a seguito delle ristrutturazioni ;

b) spese per l'approvvigionamento idrico e l'eliminazione delle acque di scarico derivanti dalle ristrutturazioni ;

c) aumento dei contributi da versare a organismi per l'approvvigionamento idrico a l'eliminazione delle acque di scarico a condizione che tale aumento sia imputabile alla diminuzione della produzione di carbone, sulla cui base vengono versati i contributi, a seguito della ristrutturazione.

ALLEGATO 2

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9

Tali informazioni debbono contenere particolari su :

a) i contributi di capitale, l'estinzione di oneri nei confronti di pubbliche autorità e la ripresa di garanzie di prestito ;

b) tutte le altre misure connesse con la produzione, la commercializzazione ed il commercio estero del carbone, anche se non gravano direttamente sul bilancio pubblico, che assicurano alle imprese dell'industria carboniera un vantaggio economico ;

c) nel caso di interventi destinati a finanziare prestazioni sociali nell'industria carboniera ;

 i) le disposizioni legislative e regolamentari applicabili o i cambiamenti apportati alle disposizioni esitenti che sono già stati comunicati ;

 ii) l'importo complessivo delle prestazioni sociali, suddivise per categoria, concesse l'anno di bilancio precedente dall'industria carboniera ai dipendenti, agli ex dipendenti ed ai loro familiari, il numero dei beneficiari e i dati corrispondenti per il sistema generale ;

 iii) le varie fonti e gli importi corrispondenti stanziati per il finanziamento delle prestazioni sociali di cui alla lettera c) ii) ;

d) qualora si tratti di provvedimenti destinati a coprire oneri residui delle imprese dell'industria carboniera :

 i) il tipo di oneri da coprire ;

 ii) l'importo prevedibile degli stessi nell'anno in cui viene concesso l'aiuto ;

 iii) se e in quale misura le imprese hanno incluso tali oneri residui nelle spese della produzione corrente oppure hanno costituito delle riserve di fondi intese a coprire direttamente gli oneri di cui sopra ;

e) la giustificazione e la portata delle singole misure, nonché tutti gli altri dati occorrenti per valutare la conformità alla presente decisione ;

f) le informazioni disponibili sulla prevista chiusura di impianti estrattivi e di parti di impianti, le ripercussioni per la manodopera e per le regioni interessate e il reinserimento dei dipendenti rimasti disoccupati in relazione, dove possibile, ai programmi di sviluppo regionale.